CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **194/1982** (ECLI:IT:COST:1982:194)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: ELIA - Redattore: - Relatore: CONSO

Camera di Consiglio del 21/10/1982; Decisione del 08/11/1982

Deposito del 17/11/1982; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Massime: **15697**

Atti decisi:

N. 194

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 17 novembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 324 del 24 novembre 1982.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALRERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen. (Ubriachezza) promossi con le seguenti ordinanze:

- 1) ordinanza emessa il 10 giugno 1981 dal Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Piacentini Roberto, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 17 febbraio 1982;
- 2) ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Franceschini Giancarlo, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 17 febbraio 1982;
- 3) ordinanza emessa il 25 novembre 1981 dal Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Lacchini Giovanni Battista, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 30 giugno 1982;
- 4) ordinanza emessa il 28 gennaio 1980 dal Pretore di Cesena nel procedimento penale a carico di Laghi Ugo ed altri, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 18 agosto 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Venezia, con ordinanza 10 giugno 1981, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 688 c.p.;

che la medesima disposizione è stata impugnata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., anche dal Pretore di Cesena, dal Pretore di Venezia e dal Tribunale di Venezia con ordinanze emesse, rispettivamente, il 28 gennaio 1980, il 12 febbraio 1981 e il 25 novembre 1981;

ritenuto che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che la questione, nei termini prospettati dai giudici a quibus, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 104 del 27 maggio 1982, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 c.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.